

Area Amministrativa

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 03 199/2022

Responsabile Istruttoria  
BRUNODET STEFANO

**Determina n. 14 del 25/01/2022**

**Oggetto: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° SEMESTRE 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATI:

- Il DPR 465/1997;
- la L. R. 46/1998 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*), così come modificata dalla L. R. 5/2005;
- il R. R. 4/1999 (*Ordinamento dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta*);

VISTI in particolare:

· il 1° e il 2° comma dell'art. 20 del citato DPR n. 465/97, che stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:  
**comma 1:** *“Alle spese di funzionamento dell’Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità di cui all’art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì, i proventi dei diritti di Segreteria di cui all’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall’art. 34, comma 2”;*

**comma 2:** *“Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all’Agenzia ed acceso presso l’istituto di credito di cui all’art. 26, comma 1°”;*

· l’art. 6 della L. R. 46/1998, così come modificata dalla L. R. 5/2005, che recita:

**comma 1:** *“Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell’ente locale presso il quale prestano servizio.”*

**comma 2:** *“All’Agenzia è attribuito un fondo di mobilità finanziato dagli enti locali destinato al suo funzionamento, al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità e all’attività di formazione e di aggiornamento professionale. I finanziamenti degli enti locali, graduati in rapporto alla classificazione dell’ente locale, sono determinati dal consiglio di amministrazione, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.”*

**comma 3:** *“A decorrere dalla costituzione dell’Agenzia, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei segretari degli enti locali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme*

*associative, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Agenzia al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2."*

· l'art. 29 del R. R. 4/1999, che stabilisce quanto segue:

**comma 1:** *"Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico degli enti locali e delle loro forme associative e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria versati dagli enti locali e dalle loro forme associative, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 46/1998, nonché dai fondi versati dagli enti locali, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali."*

**comma 2:** *"Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dagli enti locali all'Agenzia, con le modalità stabilite dal Consiglio."*

VISTA, in merito, la nota della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 2986/2E/DEL del 18.02.2005 (ns. prot. 2151/IV/2 del 22/02/2005), con cui è stato comunicato che, a decorrere dal 16/02/2005, gli enti locali dovranno versare il 10% dell'importo complessivo riscosso, relativo ai diritti di segreteria, all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta e non più all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che nel corso del 2° semestre 2021 sono stati riscossi diritti di segreteria per un importo pari ad € 13.653,34 e in data 31/12/2021, vista la necessità di provvedere alla ripartizione degli stessi (**10%** all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta e **90%** al Comune) è stato emesso idoneo impegno di spesa n. 1333 di € 1.241,21;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla liquidazione della quota pari al 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 2° semestre 2021;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 54/1998 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte

temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 alla data del 31/03/2022 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI CONFERMARE la ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 2° semestre 2021 come indicato nel seguente prospetto:

<b>10%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta	Al Comune	
<b>€ 1.241,21</b>	<b>€ 12.412,13</b>	<b>€ 13.653,34</b>

DI LIQUIDARE a favore dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti Locali della Valle d'Aosta l'importo di € 1.241,21 a titolo di quota pari al 10% dei diritti di segreteria relativi al 2° semestre 2021, imputando la spesa relativa all'impegno a residuo n. 1333/2021;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- che, ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D. Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale**

Area Amministrativa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° SEMESTRE 2021.

Sulla determina n. 14 del 25/01/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 25/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
REY RENE'  
con firma digitale